

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2023

NUMERO AFFARE 01737/2022

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Domenico De Toma, contro il Ministero della giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., e nei confronti delle signore Giovanna Regano e Cecilia Putignano, per l'annullamento dell'esito della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.000 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale seconda, Fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, con il profilo di operatore data entry, per il Distretto di Corte di appello di Bari, nonché per l'annullamento delle graduatorie di merito e dei vincitori idonei del predetto concorso;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. DICA 34018 in data 14 dicembre 2022 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;

Premesso:

1.-Il sig. Domenico De Torna ha presentato domanda per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.000 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale seconda, Fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, con il profilo di operatore data entry, per il Distretto di Corte di appello di Bari.

2.-Il bando di concorso prevedeva, quale modalità di svolgimento della selezione, una prova, della durata di trenta minuti, con la somministrazione di quaranta quesiti a risposta multipla, da valutarsi secondo il seguente criterio di attribuzione di punteggio:

-risposta esatta: + 0,75 punti;

-mancata risposta: 0 punti;

-risposta sbagliata: - 0,375 punti.

3.-Il medesimo bando stabiliva il superamento della prova al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

4.-Il ricorrente conseguiva un risultato di 23,25, al netto della valutazione del titolo in suo possesso, pari a punti 0,25, che conduceva, comunque, al complessivo risultato di 23,50/30. E con la graduatoria distrettuale formata all'esito della valutazione delle prove sostenute, pubblicata il 23 settembre 2022, il ricorrente veniva assegnato, quale concorrente "idoneo", alla posizione n. 181.

5.-L'interessato, ritenendo errata l'attribuzione di siffatto punteggio, propone il presente ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- "delle graduatorie "di merito" e "dei vincitori e idonei" relative al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F.1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", codice concorso DATA-BA, rese note dall'amministrazione resistente e indicente il concorso, il 23 settembre 2022, nelle parti in cui al ricorrente viene erroneamente assegnato il punteggio di 23,50, in luogo di 24,625, con collocazione al n. 181, piuttosto che al n. 152 delle medesime graduatorie;

- degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", codice concorso DATA- BA, conosciuti dal ricorrente per effetto della pubblicazione curata dall'Amministrazione il 23 settembre 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore (23,50) a quello legittimamente spettantegli (24,625);

- del punteggio numerico, pari a 23,25, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti;

- del questionario di cui alla prova scritta, sottoposto al ricorrente, manifestamente erroneo e fuorviante, con particolare riguardo al quesito n. 4, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione esaminatrice, con cui sono state predisposti e/o approvati i quesiti a risposta multipla da proporre ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito

n. 4 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- dei verbali di correzione, dagli estremi non conosciuti, della medesima prova scritta del ricorrente;

- ove esistenti e ove occorra, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ancora, ove occorra, della comunicazione di convocazione e del foglio di istruzioni relativi allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui si indicano le materie indicate dal bando di concorso;

- ancora, ove occorra, del bando di concorso, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente;

- della nota di riscontro del 5 ottobre 2022, resa dall'Amministrazione resistente sulla rituale istanza di annullamento in autotutela, rassegnata dal ricorrente il giorno 26 settembre 2022, con cui veniva negato l'invocato annullamento;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, mai notificato a quest'ultimo, su cui, in ogni caso, si riservano motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

- dell'interesse del ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse (codice DATA-BA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettantigli».

6.-Il ricorrente contesta il quesito che di seguito si riporta, in relazione al quale la Commissione ha ritenuta errata la sua risposta, lamentando la mancata attribuzione del relativo punteggio:

Quesito: "Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?

A Cinque.

B Tre.

C Quattro."

Il ricorrente ha indicato come risposta al quesito sopra riportato la lettera A) cinque, in luogo della risposta ritenuta corretta dal sistema, lettera C) Quattro.

Il ricorrente puntualizza che, con l'assegnazione della penalità ravvisata nella risposta al suddetto, cui ha dato la soluzione "cinque", la Commissione esaminatrice ha violato le norme procedurali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; del dettato Costituzionale, agli artt. 71, 72, 73, 74 e 138; dell'art. 7 del Bando di concorso in parola, con particolare riguardo alle modalità di valutazione del quesito e dell'assegnazione del punteggio negativo.

A riguardo il predetto richiama la sentenza del T.A.R. Lazio- sede di Roma che ha già positivamente valutato una fattispecie identica (nel merito) a quella di cui all'odierno gravame, accogliendo la tesi del ricorrente.

7.-L'Amministrazione, pur non ignorando l'orientamento del G.A., espresso nella sentenza del TAR Lazio n. 12043/2022 (Capone Antonio c/Ministero della giustizia ed altri) e, in sede di appello, nella sentenza n.10943/2022 del Consiglio di Stato, insiste nel sostenere la legittimità della risposta esatta individuata in relazione al citato quesito.

Considerato:

1.-La questione è stata ampiamente valutata in sede giurisdizionale in termini favorevoli al ricorrente secondo un orientamento che la Sezione pienamente condivide.

2. In particolare, la sentenza del TAR Lazio, quarta sezione, n. 12043/2022, in una identica fattispecie, ha statuito di eliminare la penalità per la risposta errata e di aggiungere il punteggio relativo alla risposta esatta del ricorrente che, in relazione allo stesso quesito, aveva anch'egli indicato come risposta "cinque" anziché "quattro" ritenuta, viceversa, esatta dall'Amministrazione.

Con detta pronuncia il TAR ha espressamente dichiarato che, "a parte l'obbligo di ricomprendere l'iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: "due successive deliberazioni ad

intervallo non minore di tre mesi", distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l'indizione (eventuale) del referendum ("quando (..) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali"; mentre — specifica l'ultimo comma — "non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti"); la promulgazione; la pubblicazione. Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei.”.

Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 10943 del 14 dicembre 2022, che ha sottolineato l'equivocità di fondo del quesito in rilievo che, non prestandosi a una rigida schematizzazione e rivelandosi di per sé inidoneo a condurre ad un risultato univoco, va interpretato sulla base del principio del *favor participationis*.

Si soggiunge che, con il parere n. 01052/2023 sostenuto da analoghe argomentazioni, la Sezione ha già accolto un precedente ricorso afferente un'identica questione.

3.-Per le suesposte considerazioni, la Sezione ritiene che sussistano le condizioni per accogliere l'istanza cautelare e fa obbligo all'Amministrazione di rivalutare la posizione in graduatoria del ricorrente e di procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenziali a tale riesame, da condursi sulla base dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati.

4.-Per la decisione nel merito, tuttavia, occorre che il ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che lo precedono nella graduatoria fino al posto n. 152 compreso (quindi, nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione n. 152 alla posizione n. 180), tenuto conto che il presente ricorso è stato notificato soltanto a due controinteressati, le signore Regano Giovanna e Putignano Cecilia, collocate rispettivamente ai nn. 160 e 176 della graduatoria. Infatti, qualora il ricorso fosse accolto, con l'attribuzione al ricorrente del punteggio di 24,625, l'interessato si collocherebbe in graduatoria al

numero di posto 152.

5.-L'art. 41, co. 4, c.p.a. prevede che possa disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami quando la notificazione nei modi ordinari "sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio".

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che tale circostanza costituisce l'unico presupposto di tale modalità di notificazione - a differenza della disciplina stabilita dall'art. 150 c.p.c. nella quale è previsto anche l'ulteriore presupposto della difficoltà di identificare tutti i destinatari - in quanto nel processo amministrativo una delle parti del giudizio è una pubblica amministrazione e, "pertanto i controinteressati sono identificati o identificabili sulla base dell'atto amministrativo e l'amministrazione ha un onere di collaborazione nel giudizio, al fine della corretta identificazione di tutti i controinteressati" (Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 384).

Anche a dubitare che l'art. 150 c.p.c. valga di per sé anche nel processo amministrativo per effetto del rinvio dell'art. 39 c.p.a., "in ogni caso la stessa disposizione processual-civilistica ammette la notificazione per pubblici proclami solo quando quella nelle forme ordinaria sia sommamente difficile" (Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2018, n. 4948), avendo essa natura eccezionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2018, n. 2212).

6.-Pertanto, potendosi autorizzare la notifica per pubblici proclami in relazione al numero dei soggetti coinvolti, il Ministero istruttore dovrà ordinare al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente parere, di procedere alla suddetta integrazione, da effettuarsi per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso straordinario e del presente parere e con indicazione dei soggetti controinteressati destinatari della notifica sul sito ufficiale del Ministero della giustizia utilizzato per la pubblicazione della graduatoria e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio -Dipartimento della funzione pubblica, ove rimarrà fino alla data di decisione definitiva del ricorso straordinario con il prescritto DPR.

7.-Effettuata la notificazione nei modi sopra indicati, il ricorrente, nei successivi trenta giorni, depositerà presso il Ministero della giustizia certificazione dei competenti uffici attestante l'avvenuto adempimento dell'integrazione del contraddittorio con la pubblicazione sui siti ufficiali sopra indicati.

8.-Il Ministero provvederà, pertanto, a trasmettere alla Sezione la prova documentale, come sopra individuata, dell'avvenuta integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente, avendo comunque cura di notificare questo Consiglio di Stato anche in caso di mancata o irregolare effettuazione dell'adempimento notificativo nei termini assegnati.

P.Q.M.

Riservata ogni decisione in merito, esprime il parere che l'istanza cautelare debba essere accolta e dispone, a cura del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei modi di cui in parte motiva.

L'ESTENSORE
Antonella De Miro

IL PRESIDENTE F/F
Francesco Mele

IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas